



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di servizio n. 147/2021

Oggetto: Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 recante disposizioni in materia di *Misure Urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening* e decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139 recante *Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di dati personali*.

Visto il d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*;

letto l'art. 13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 recante *Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-DGC*;

letto e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n. 226, che all'art. 1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*) dispone che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-*quater*, sia inserito l'art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*), il quale stabilisce, tra l'altro, che *dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo (...) ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (...) 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 La verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su*

proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo (...) 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza (...) 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 (...). Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione (...);

letto e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n. 226 che all'art. 2 ha introdotto l'art. 9-sexies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*) al d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il quale in particolare dispone che *dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario. 5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di Appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. (...) 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies;*

letto e qui richiamato il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, pubblicato in G.U. n. 241 del giorno 8 ottobre 2021, e in particolare l'art. 3, il quale introduce l'art. 9-octies al d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il quale, rubricato *Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro*, in particolare dispone che *in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies*

e al comma 6 dell'art. 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative;

letto e qui richiamato l'art. 9 del citato decreto-legge n. 139, recante *disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, che all'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, inserisce il comma 1-bis, il quale così dispone: *il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (...) è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti*;

ritenuta la necessità di adottare, in via d'urgenza - anche nell'ambito della doverosa integrazione delle misure di tutela già previste in materia di prevenzione dal rischio COVID-19 - generali disposizioni organizzative attuative dell'indicato disposto normativo, cui seguiranno ulteriori disposizioni per la disciplina di dettaglio, in coerenza con le modalità di controllo da stabilirsi, per il personale di magistratura ordinaria, ai sensi e per gli effetti delle determinazioni adottate dal Procuratore generale presso la Corte di Appello;

dispone quanto segue:

- 1) il personale amministrativo, i Vice Procuratori Onorari, il personale delle aliquote di P.G. della Procura della Repubblica, i tirocinanti ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 9 agosto 2013, n. 98, vorranno, entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2021, rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies;
- 2) il personale che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies citato, dovrà allegare alla dichiarazione idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, per il successivo inoltro al Medico competente di questo Ufficio a cura dei responsabili più innanzi indicati;
- 3) le su indicate dichiarazioni andranno rese, corredate dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, ai soggetti di seguito individuati:
 - a) personale amministrativo:
 - Direttore responsabile dell'ufficio del Personale, Antonietta Del Gaudio: antonietta.delgaudio@giustizia.it;
 - b) polizia giudiziaria:
 - Tenente Colonnello Salvatore Vitiello (aliquota Carabinieri): salvatore.vitiello@carabinieri.it;
 - Colonnello Luigi Del Vecchio (aliquota Guardia di Finanza): luigi.delvecchio01@giustizia.it;
 - V. Questore Angelo Mastropaolo (aliquota Polizia di Stato): angelo.mastropaolo@giustizia.it;
 - Capitano VV.UU. Gabriele Salomone: gabriele.salomone@giustizia.it;
 - c) i Vice-Procuratori Onorari sono invitati a rendere le medesime dichiarazioni per le quali è fatto obbligo al personale sopra menzionato, indirizzando la mail all'indirizzo istituzionale del Funzionario giudiziario Maria Rosaria Guazzini (mariarosaria.guazzini@giustizia.it);
 - d) i tirocinanti ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dovranno rendere le medesime dichiarazioni per le quali è fatto obbligo al personale sopra menzionato, indirizzando la mail all'indirizzo istituzionale del Direttore coordinatore della Segreteria del Procuratore e dei Magistrati Carolina Ricci (carolina.ricci@giustizia.it);

- 4) ai fini dell'accesso presso il luogo dove si svolge attività lavorativa è fatto obbligo, a tutto il personale su menzionato, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; il personale su indicato, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 9-*quinquies* comma 6 del d.l. 21 aprile 2021 n. 52, come modificato dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, *è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro*; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- 5) l'accesso da parte dei soggetti su individuati o di coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione in argomento dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600 a 1.500, irrogata dal Prefetto, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;
- 6) le verifiche verranno effettuate, allo stato ed in attesa di ulteriori linee guida, in conformità a quanto disposto nell'art. 1, comma 5, del decreto n. 127 del 21 settembre 2021, il quale rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, mediante l'utilizzo dell'*App "Verifica COVID-19"*, installata su dispositivo mobile, senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Si fa riserva, anche all'esito delle determinazioni adottate dal Procuratore generale presso la Corte di Appello, di emanare disposizioni in ordine alle modalità dei controlli da parte del personale all'uopo delegato, in uno alle direttive da osservare nei casi in cui occorra procedere alle ulteriori attività informative nei confronti dei soggetti istituzionali tenuti alle valutazioni amministrative o disciplinari previste dalla normativa innanzi citata.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria.

Si comunichi altresì al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, al medico competente, ai Rappresentanti per la Sicurezza dei lavoratori e alle RSU in sede.

Napoli, 12 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo